

N. 8662/2016 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento sommario ex art. 702-*bis* c.p.c. iscritto al n. 8662/2016 R.G.  
promosso da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato [REDACTED] in Guinea il  
[REDACTED] 1998, rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso dall'Avv.  
Francesco Di Pietro presso il cui studio in Perugia Via XIV Settembre n. 73 è  
elettivamente domiciliato

*Ricorrente*

*contro*

**Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione  
Internazionale di Firenze Sezione di Perugia** presso la Prefettura U.T.G. di  
Perugia, domiciliata in Perugia Via Colomba 2

*Resistente*

*avente ad oggetto: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti di  
personalità*

il Giudice Dott. Federico Fiore,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.9.2017,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato in data 28.12.2016 [REDACTED] ha impugnato  
la decisione della Commissione Territoriale di Firenze, Sezione di Perugia,  
che, con provvedimento del 18.8.2016, notificato il 28.11.2016, rigettava la  
richiesta di concessione di protezione internazionale anche nella gradata forma  
della protezione sussidiaria non ravvisando la sussistenza dei presupposti per il  
riconoscimento della protezione umanitaria. Il ricorrente ha riferito di essere  
nato a Labe e di essersi trasferito insieme alla propria famiglia di origine a



N.8662/2016 R.G.

Conakry dove, nel 2015, subiva una efferata rapina da parte di un gruppo di malviventi di etnia Mandingo durante la quale venivano violentate le sorelle. Per questi motivi la famiglia del ricorrente aveva deciso di tornare a vivere a Labe dove la maggioranza degli abitanti era della propria etnia Peul mentre il ricorrente, temendo ritorsioni e scontri per ragioni etniche decideva di allontanarsi dalla Guinea e dopo aver attraversato alcuni paesi limitrofi giungeva in Liba dalla quale si imbarcava alla volta dell'Italia nel mese di aprile del 2016. Il ricorrente chiedeva, pertanto, una nuova e diversa valutazione della propria vicenda personale al fine del riconoscimento della protezione umanitaria.

La Commissione Territoriale si costituiva in giudizio in data 25.8.2017 depositando proprio fascicolo documentale contenente modello c/3 del 28.6.2016, il verbale della Commissione del 18.8.2016 e copia del provvedimento impugnato senza formulare alcuna richiesta.

All'udienza del 22.9.2017, sentito il ricorrente con l'ausilio di interprete di propria fiducia, il Giudice si riservava la decisione.

\*\*\*

In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità della domanda, proposta entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 35 del d.lgs. 25/2008 come modificato dall'art.19, 3° comma del D.lgs. 150/2011.

Giova premettere in punto di diritto che la materia relativa al riconoscimento della protezione internazionale, è disciplinata dall'art. 2 comma 1, lette. E) e F) del D.lgs 251/07 che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto definisce "*rifugiato*" il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure - se apolide- che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi



ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10 e per "status di rifugiato" il riconoscimento da parte dello stato di un cittadino straniero quale rifugiato.

Le medesime disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1 lette. d) ed e) D.Lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008 che ha attuato la Direttiva CE 2005/85, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, inoltre, gli artt. 7 e 8 del suindicato Decreto, contengono la definizione di atti e dei motivi di persecuzione. In particolare, gli atti di persecuzione devono - alternativamente-;

- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

- a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
- f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

I motivi di persecuzione, sono invece indicati nel successivo art. 8 e devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti:



- a) "razza": riferita, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
- b) "religione": che include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
- c) "nazionalità": che non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;
- d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;
- e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Per ciò che invece concerne la protezione sussidiaria, l'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del Dlgs 251/07, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett.

f) e g) del Dlgs. 25/08, definisce "*persona ammissibile alla protezione sussidiaria*" il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se



ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Lo "status di protezione sussidiaria" è invece il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria.

La definizione di "danno grave" è fornita dal successivo art. 14 il quale lo identifica :

- a) nella condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il nuovo sistema di protezione internazionale, ha quindi introdotto una nuova misura, la protezione sussidiaria che deve essere riconosciuta quando esiste il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti. Il riscontro positivo di questa condizione non costituisce più una condizione idonea soltanto al rilascio di un permesso di natura umanitaria di natura temporanea garantito dall'obbligo di osservare il divieto stabilito nell'art. 3 CEDU, nella lettura fornita dalla Corte di Strasburgo, rilasciato dal Questore ex art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 286 del 1998, ma da diritto ad una misura di protezione internazionale, stabile, accompagnata da permesso di soggiorno triennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio alle prestazioni sanitarie), direttamente scrutinato dalle Commissioni territoriali.

L'art. 5 del d.lgs. n. 251/07, altresì, identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato e una parte consistente del suo territorio o ancora i soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6 comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.



Strettamente connesso a tale tema è quello del diritto alla protezione umanitaria, concretizzantesi nel permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998.

Anche tale controversia rientra infatti nella giurisdizione del Giudice ordinario, sia nel caso in cui si tratti di impugnazione del diniego di permesso di soggiorno del Questore (Cass. SS.UU. 19.5.2009, n. 11535), sia nel caso in cui si tratti di controversia sulla domanda di accertamento della protezione internazionale e in subordine del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. SS.UU. 9.9.2009, n. 19393), come nel caso di specie.

Trattasi in ogni caso di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore.

L'art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 286/98, che appunto disciplina l'ipotesi della sussistenza di esigenze di protezione umanitaria, prevede che "il rifiuto o la revoca del permesso ai soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano " (art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98). L'uso della disgiuntiva evidenzia come i motivi di carattere umanitario non debbano trovare fondamento in obblighi specifici previsti dalla Costituzione o da fonti internazionali, potendo trovarlo invece anche nella clausola generale dell'art. 2 della Costituzione; si tratta insomma di una clausola di salvaguardia del sistema volta a consentire che sia data tutela anche a situazioni non rientranti in alcuna delle disposizioni citate.



La disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi, pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione, e possono esservi ricondotti situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.

Le disposizioni in materia di protezione umanitaria previste dall'ordinamento interno possono peraltro trovare applicazione anche laddove nei confronti della persona interessata sussista comunque un concreto pericolo di essere sottoposto a torture e/o a pene o trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rientro nel Paese d'origine (art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Dal punto di vista processuale occorre osservare che con la domanda di protezione internazionale, ancorché indistinta, il richiedente ha diritto all'esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale, previste nelle Direttive, ma senza escludere la possibilità del rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale; Cass. 24.3.2011, n. 6880).

Per ciò che concerne l'onere probatorio, l'art. 3 del medesimo Decreto stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. Tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;



- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

La giurisprudenza ha poi precisato che in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole generali del processo civile; ed infatti il giudice, attraverso i propri poteri officiosi, potrà e dovrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese di origine (cfr. Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310). Del resto tale intervento è stato pienamente recepito dal legislatore delegato che all'art. 19 comma 8 del d.lgs. 150/2001 espressamente prevede che *"il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia"*.

Complementare a tale affermazione è quella secondo cui in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del "fumus persecutionis" a suo danno nel paese d'origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del "fumus persecutionis" può essere fondata anche su elementi di valutazione personale tra i quali, la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. 23.12.2010, n. 26056; Cass. 27.7.2010, n. 17576).

Sul giudice incombe quindi il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione anche della situazione reale del Paese di provenienza, dovere imposti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,





comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre esaminare le doglianze avanzate con riferimento al provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Firenze, Sezione di Perugia, con la specificazione che tutte le doglianze di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito.

Occorre infatti evidenziare il recente arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione"* (cfr. Cass., ord. 9.12.2011 n. 26480).

Conseguentemente esso non può concludersi con il mero annullamento del diniego in sede amministrativa della protezione stessa, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto.

Ne deriva che l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per esempio, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in una delle lingue veicolari o comunque per altri vizi formali, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda. Sotto tale aspetto deve essere evidenziato come gli eventuali vizi formali attinenti al procedimento svoltosi davanti alla Commissione Territoriale e al provvedimento di quest'ultima sono in questa sede del tutto ininfluenti. Il Tribunale, chiamato ad esaminare la domanda di ammissione alla protezione internazionale in seguito al diniego dell'autorità amministrativa, non è, infatti,



vincolato ai motivi dell'opposizione e procede a un completo riesame della richiesta verificando ex novo la sussistenza dei presupposti alla base del diritto soggettivo vantato.

Passando all'esame del merito, con il provvedimento impugnato la Commissione ha respinto la domanda di protezione internazionale, ritenendo non sussistente né il fondato timore di persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra, né le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o della c.d. protezione umanitaria ritenendo le dichiarazioni rese nella audizione del 28.6.2016 non credibili in quanto generiche, contraddittorie e poco chiare.

La valutazione formulata dalla Commissione non può tuttavia essere integralmente condivisa in quanto, sulla base dei parametri legislativamente definiti, attesa altresì la generale situazione del paese, il grave e violento attacco subito dalla famiglia del ricorrente non è messo in discussione risultando invece poco chiaro se si sia trattato di un episodio dovuto alla comune criminalità o determinato, in tutto o in parte da ragioni etniche.

Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese ( Cass. 4.4.2013, n. 8282).

In questa prospettiva, il nucleo centrale del resoconto fornito dal ricorrente dell'istante soddisfa i requisiti richiesti in quanto logico, plausibile e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relativamente al Paese d'origine. In particolare, le fonti riportano di una prima ondata di scontri fra diversi gruppi etnici, scontri che coinvolgono anche le differenze religiose che esistono fra le diverse etnie, e che ebbero inizio nel 2010, nel maggio del 2012 e come teatro la città di N'Zerekorè. L'episodio più eclatante è quello che si registrò nel luglio 2013 e che determinò la morte di un numero imprecisato di persone



(almeno 50) e richiese l'intervento dell'esercito per sedare i tumulti<sup>1</sup>. Altri scontri si sono registrati in occasione delle elezioni presidenziali del 2015 –(si veda articolo del 9.10.2015 tratto da [www.lindro.it](http://www.lindro.it)). Tali violentissimi combattimenti frequentemente, a livello locale, prendono spunto da banali incidenti che scatenano odi mai sopiti, delineando uno scenario di faide tra clan che spesso determinano un alto numero di vittime. Le fonti riportano il caso di una violenta battaglia scatenatasi fra Guerzé e Konianké (gruppo etnico che comprende anche i malinkè) nelle città di Koule e N'Zeronké scatenata da un episodio di furto, battaglia in cui persero la vita decine e decine di persone.

E' pertanto plausibile e coerente con il suindicato contesto quanto accaduto alla famiglia del ricorrente e la mancata denuncia alle locali forze di polizia seguite dalla scelta del ricorrente di abbandonare il Paese per porsi in salvo e non essere personalmente coinvolto nella violenze intermittenti tra i gruppi etnici.

Nell'ultimo rapporto annuale di Human Rights Watch del 2017, si sottolineano gli sforzi compiuti per pacificare un Paese che, in passato, è stato teatro di violentissimi scontri e per ricondurre sotto le regole dello stato di diritto i conflitti sociali anche su base interetnica. *“During 2016, the government of President Alpha Conde, who won a second term as president in flawed elections in late 2015, made some gains in consolidating the rule of law and addressing security force violations. A national dialogue between the ruling and opposition parties reduced ethnic and communal tensions and led to a roadmap for long-delayed local elections to be held in early 2017” available at: <https://www.hrw.org/world-report/2017/country->*

Se pertanto l'attuale situazione esistente nella Paese di provenienza non legittima la concessione della misura della protezione sussidiaria essa può, tuttavia, concorrere nel riconoscimento della protezione umanitaria richiesta dal ricorrente. Si ritiene, infatti, che nella vicenda personale del ricorrente si ravvisino peculiari profili di vulnerabilità idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. L'aver subito ed assistito in giovane età a gravi episodi di violenza nei propri confronti e dei propri familiari in un contesto sociale costellato

<sup>1</sup> Minority Rights Group International State of the World's Minorities and Indigenous People 2014 –Guinea 3 July 2014 available at <http://www.refworld.org/docid/53ba8defb.html>; 2015 Report on International Religious Freedom-Guinea available at <http://www.refworld.org/docid/57add87335.html>; [www.lookoutnews.it](http://www.lookoutnews.it) [www.sputniknew.com](http://www.sputniknew.com) entrambi del 25 luglio 2013.



da violenti scontri tra le diverse etnie costituiscono eventi traumatici per i quali la prospettiva di un ritorno forzato nel Paese di origine, al momento attuale, appare come un ulteriore episodio di sradicamento e di regressione nel percorso di crescita e di integrazione fino ad ora positivamente compiuto come attestato dalla relazione socio sanitaria ed alla documentazione ivi allegata ( documenti prodotti all'udienza del 22.9.2017). Detti elementi valutati congiuntamente alla attuale situazione del paese connotata ancora da forti elementi perturbatori e di instabilità e da sensibile compressione dei diritti umani e delle libertà fondamentali <sup>2</sup> conducono a ritenere che sussistano nel caso di specie seri motivi di carattere umanitario idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il giovane guineano ha compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese, seguendo con profitto i corsi di italiano, dedicandosi a lavori di volontariato e ad altre attività di rilievo sociale.

Si ritengono, pertanto, sussistenti nel caso di specie le ragioni di carattere umanitario di cui all'art. 5, 6° comma del D.Lgs 286/1998 per la concessione della protezione umanitaria.

---

<sup>2</sup> [www.viaggiareassicuri.it](http://www.viaggiareassicuri.it) per il periodo 30.3.2017/30.9.2017: “ Il Paese condivide con la più parte del resto del mondo il rischio di poter essere esposto ad azioni legate a fenomeni di terrorismo internazionale, In considerazione dell'attivismo dei gruppi di matrice terroristica nella fascia saheliana e dell'Africa Occidentale resta consistente il rischio di attentati ed azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali. Si raccomanda pertanto di mantenere elevata la soglia di attenzione in tutto il Paese. Si invitano, in generale, i connazionali presenti nel Paese ad evitare manifestazioni ed assembramenti. Nonostante la normalizzazione politico-istituzionale degli ultimi anni, le condizioni di vita della popolazione rimangono precarie, alimentando tensioni sociali che si sommano a quelle politiche e, in taluni casi, etnico-religiose. In tale quadro non è raro, specie nella capitale Conakry, che manifestazioni degenerino in scontri di piazza, talora con morti e feriti. Si raccomanda pertanto di mantenersi informati sulla situazione nel Paese attraverso i media locali ed internazionali. Il fenomeno della delinquenza comune ed organizzata è, negli ultimi tempi, in aumento in tutta la Guinea. Si sono registrati casi di rapine a mano armata ai danni di gruppi di turisti, anche italiani. Si raccomanda, pertanto, di osservare particolare cautela negli spostamenti, soprattutto nelle ore notturne e in ogni caso di evitare luoghi di eventuali manifestazioni o assembramenti.

Cf 2016-2017 di Amnesty International, *Amnesty International Report 2016/17 -Guinea*, 22 February 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58b033f66.html>; nonché UN Human Rights Council, *Situation of human rights in Guinea*, 17 January 2017, A/HRC/34/43, available at: <http://www.refworld.org/docid/58ad8f104.html>



Per ciò che concerne le spese di lite, stante la particolare natura del presente giudizio, sussistono motivi di opportunità per la dichiarazione di irripetibilità delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ██████████ contro il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, Sezione di Perugia del 18.8.2016, notificato il 28.11.2016, ogni altra domanda, eccezione o difesa allo stato disattesa, così provvede:

- in accoglimento del ricorso riconosce a ██████████ il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs 286/1998 ordinando la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Perugia, 5 ottobre 2017

Il Giudice  
Dott. Federico Fiore

